



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA




agenzia regionale
per il diritto allo studio
Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE



Trieste E1




Trieste E2



Trieste E3



Trieste E4



Trieste Gozzi



Gorizia Palazzo De Bassa



Udine Viale
Ungheria



Udine Rizzi



Udine Maria
Bambina



Gemona del
Friuli



Pordenone

Indice	
Art. 1 - Finalità e principi generali	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Residenze e tipologie abitative	2
Art. 4 - Assegnazione degli alloggi	3
Art. 5 - Adempimenti al momento dell'assegnazione e consegna dell'alloggio	3
Art. 6 - Deposito cauzionale	4
Art. 7 - Divieti	5
Art. 8 - Obblighi	6
Art. 9 – Principi e comportamenti raccomandati per la sostenibilità	7
Art. 10 - Uscita temporanea dalla residenza	8
Art. 11 - Accesso di estranei alla residenza	8
Art. 12 - Accesso agli alloggi da parte degli incaricati ARDiS	8
Art. 13 - Trasferimento in altro alloggio	9
Art. 14 - Utilizzo delle cucine	9
Art. 15 - Utilizzo delle lavanderie	10
Art. 16 - Utilizzo delle sale studio	10
Art. 17 - Cessazione del diritto all'alloggio	10
Art. 18 - Restituzione dell'alloggio	11
Art. 19 - Risarcimento danni e pulizie straordinarie	11
Art. 20 - Decadenza dal beneficio	12
Art. 21 - Revoca dell'assegnazione dell'alloggio	12
Art. 22 - Rappresentanza degli assegnatari nelle residenze	12
Art. 23 - Retta alloggio e modalità di pagamento	13
Art. 24 - Servizio di foresteria	13
Art. 25 - Oneri di ARDiS	14
Art. 26 - Esonero di responsabilità	14
Art. 27 - Chiusura delle residenze	14
Art. 28 - Deposito bagagli	14
Art. 29 - Assenza dello studente beneficiario per partecipazione a programmi di mobilità	14
Art. 30 - Provvedimenti disciplinari	15
Art. 31 – Sistemi di videosorveglianza e di registrazione degli accessi	16
Art. 32 - Trattamento dei dati personali	16
Art. 33 - Norme di rinvio	16
Art. 34 - Disposizioni finali	16
Art. 35 - Entrata in vigore	16

Art. 1 - Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina il servizio abitativo presso le case dello studente (in seguito "residenze"), così come previsto dalla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 "*Norme in materia di diritto allo studio universitario*" e successive modifiche e integrazioni, quale intervento rientrante nelle competenze dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio.
Le residenze studentesche sono un bene comune; pertanto, l'assegnatario deve occuparsi della cura delle stanze, degli spazi condivisi, delle pertinenze e dell'ambiente in generale in modo responsabile, comportandosi in base ai principi di tolleranza, di rispetto reciproco e della normale convivenza civile all'interno della comunità studentesca.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) ARDiS: Agenzia regionale per il diritto allo studio;
 - b) studente beneficiario: studente che ottiene il beneficio dell'alloggio a seguito della partecipazione al relativo concorso o in esito ad apposito avviso;
 - c) assegnatario temporaneo: soggetto al quale è assegnato comunque un alloggio;
 - d) assegnatario: studente beneficiario e/o assegnatario temporaneo;
 - e) bando: bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali emanato da ARDiS per l'anno accademico di riferimento;
 - f) sito internet: sito istituzionale di ARDiS.

Art. 3 - Residenze e tipologie abitative

1. Le residenze, di proprietà di ARDiS o dalla stessa gestite, sono destinate prioritariamente alla ricettività degli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché degli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.
2. Possono usufruire degli alloggi messi a disposizione da ARDiS anche:
 - a) i neolaureati presso le università, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché i diplomati degli istituti tecnici superiori di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008, aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, inseriti in progetti di ricerca, mobilità internazionale, inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea o del diploma;
 - b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;
 - c) i ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale.

3. ARDiS, mediante la stipula di convenzioni, può altresì consentire alle università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle residenze per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico, compatibili con l'utenza interna, e per altri scopi espressamente autorizzati conformi alla legislazione regionale vigente in materia.
4. L'ospitalità ai destinatari di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dall'articolo 24 del presente regolamento.
5. Le residenze dispongono di alloggi di diverse tipologie, servizi e spazi comuni. Tutte le residenze dispongono altresì di alloggi attrezzati per il soggiorno di studenti disabili.
6. I periodi di apertura e chiusura delle residenze sono stabiliti nel bando unico.

Art. 4 - Assegnazione degli alloggi

1. Lo studente beneficiario ha diritto a un alloggio la cui assegnazione all'interno delle diverse residenze è riservata esclusivamente ad ARDiS, in base alla migliore organizzazione del servizio abitativo, tenendo conto dei posti disponibili, della sede degli studi del richiedente, del merito scolastico e, ove possibile, delle preferenze eventualmente indicate dal richiedente stesso.
2. L'assegnatario ha diritto all'utilizzo dell'alloggio dalla data di assegnazione e per tutto il periodo stabilito.
3. Tutte le attrezzature, gli arredi e gli impianti che costituiscono la dotazione dell'alloggio, comprese la chiave e/o la tessera magnetica di accesso, sono affidati all'assegnatario sotto la sua personale responsabilità per tutto il periodo dell'assegnazione stessa.
4. ARDiS fornisce cuscino, copricuscino, materasso, coprimaterasso, coperta e copiletto. L'assegnatario provvede a dotarsi di lenzuola, federa, asciugamani e tappetino bagno.

Art. 5 - Adempimenti al momento dell'assegnazione e consegna dell'alloggio

1. Lo studente beneficiario è tenuto a presentarsi per l'assegnazione dell'alloggio nel giorno e nell'orario stabiliti da ARDiS, pena la decadenza dal diritto all'assegnazione stessa.
2. All'atto dell'assegnazione lo studente, per essere ammesso nella residenza, deve essere munito di:
 - a) documento di riconoscimento in corso di validità. Lo studente non comunitario deve presentarsi munito di passaporto;
 - b) fotocopia leggibile del documento di riconoscimento;
 - c) una fototessera;
 - d) in caso di primo accesso alla residenza, attestazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale a favore di ARDiS.

Lo studente deve inoltre sottoscrivere per accettazione:

- e) l'atto di ammissione con la dichiarazione di aver preso visione del regolamento, con assunzione di responsabilità a rispetto delle regole ivi contenute;
- f) il verbale di dotazione (in entrata), contenente le pertinenti informazioni sullo stato dell'alloggio assegnato, degli arredi, delle attrezzature e dei beni mobili in generale ricevuti in uso, provvedendo a segnalare eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati;
- g) eventuali altre attestazioni di volta in volta richieste ai fini della tutela sanitaria.

La presentazione incompleta della documentazione, di cui al presente comma, è causa ostativa alla consegna dell'alloggio fino alla regolarizzazione.

3. Lo studente beneficiario impossibilitato a prendere possesso dell'alloggio nei giorni stabiliti deve inviare, con le modalità previste dal bando unico, il modulo di ammissione posticipata disponibile sul sito internet e, in caso di prima assegnazione, allegare copia dell'avvenuto versamento della cauzione.
4. La mancata accettazione dell'alloggio assegnato implica la decadenza dal relativo beneficio per l'anno accademico di riferimento.
5. È condizione necessaria per l'efficacia dell'assegnazione dell'alloggio non avere posizioni debitorie nei confronti di ARDiS e non essere incorsi in provvedimenti di revoca dell'assegnazione dell'alloggio o di espulsione.

Art. 6 - Deposito cauzionale

1. L'assegnatario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale infruttifero. Gli importi e le relative modalità di versamento sono definiti nel bando unico o altro provvedimento emanato da ARDiS.
2. Il deposito cauzionale già versato è da intendersi automaticamente ricostituito per l'anno accademico successivo, fatta salva la necessità di eventuali reintegrazioni per responsabilità accertate in capo all'assegnatario.
3. La mancata reintegrazione del deposito cauzionale è causa ostativa alla riassegnazione dell'alloggio.
4. Il versamento del deposito cauzionale non è richiesto all'assegnatario temporaneo in caso di permanenza inferiore o pari a due mesi.
5. Il deposito cauzionale è restituito d'ufficio allo studente beneficiario, qualora non risulti assegnatario anche per l'anno accademico successivo, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19.
6. Il deposito cauzionale è restituito nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta scritta, allo studente beneficiario che rinuncia definitivamente all'alloggio entro il 30 aprile e che non intenda presentare domanda di assegnazione per l'anno accademico successivo, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19.
7. Il deposito cauzionale è restituito all'assegnatario temporaneo entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di dotazione (in uscita), fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19.
8. La restituzione del deposito cauzionale è disposta mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dall'interessato e a lui intestato o cointestato. Eventuali oneri bancari sono a carico dell'interessato.

Art. 7 - Divieti

1. L'assegnatario non deve adottare comportamenti che costituiscano un rischio per sé stessi, per le persone, danni a cose o che integrino violazioni di leggi o che siano contrari a regolamenti vigenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) fumare all'interno delle residenze e all'esterno dov'è segnalato l'apposito divieto;
 - b) fare uso di alcolici o di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa;
 - c) introdurre nella residenza armi, ivi comprese quelle giocattolo, o esplosivi;
 - d) praticare giochi d'azzardo;
 - e) gettare oggetti di qualsiasi natura dalle finestre;
 - f) distruggere, deteriorare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla prevenzione ed estinzione di incendi, quali rilevatori di fumo ed estintori, porte tagliafuoco, nonché impianti e dispositivi di sicurezza;
 - g) utilizzare impropriamente le uscite di sicurezza;
 - h) collocare materiale di qualsiasi genere che ostruisca le vie di fuga;
 - i) spostare gli estintori dalla loro collocazione o depositare materiali in modo che ne sia impedita la vista o reso difficile l'agevole utilizzo;
 - j) collocare sulle terrazze e sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o esporre scritte e striscioni non autorizzati;
 - k) manomettere o danneggiare l'impianto elettrico, idraulico e informatico;
 - l) introdurre materiali impropri nei condotti di scarico delle acque;
 - m) detenere materiali infiammabili e/o sostanze nocive;
 - n) provvedere ad autonome riparazioni o interventi su impianti elettrici o tecnologici, di competenza del preposto personale;
 - o) accendere fuochi all'interno della residenza;
 - p) utilizzare dispositivi a fiamma libera o candele;
 - q) impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza a vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
 - r) condividere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, l'alloggio assegnato;
 - s) cedere ad altri, nemmeno temporaneamente, i dispositivi di accesso all'alloggio, agli spazi condivisi e alla residenza;
 - t) arrecare disturbo alla tranquillità, al riposo e allo studio degli assegnatari; l'utilizzo di radio, televisori, impianti stereofonici e similari non deve essere contrario alle norme della civile convivenza;
 - u) ricevere soggetti esterni nel proprio alloggio e negli spazi condivisi al di fuori degli orari previsti dall'articolo 11;
 - v) scambiare, senza autorizzazione, l'alloggio assegnato con altro assegnatario;

- w) esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- x) introdurre e/o tenere animali nella residenza e nelle relative pertinenze, ad eccezione di cani guida per non vedenti;
- y) introdurre arredi nella residenza e nelle relative pertinenze, procedere allo spostamento, smontaggio, modifica o asportazione dei mobili, in assenza di apposita autorizzazione;
- z) distruggere, deturpare, deteriorare, imbrattare o manomettere parti dell'immobile o dei beni mobili all'interno della residenza e delle relative pertinenze;
- aa) collocare materiale di qualsiasi genere negli spazi condivisi;
- bb) depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- cc) organizzare feste o incontri conviviali, se non preventivamente ed espressamente autorizzate.

Art. 8 - Obblighi

1. L'assegnatario deve:

- a) nel caso in cui contragga una malattia contagiosa o infettiva, darne immediata comunicazione al referente sanitario consegnando il certificato medico comprovante la natura della malattia e la possibilità di permanenza presso la residenza; ove, sulla base della documentazione medica, non sia possibile la sua permanenza, lo studente deve lasciare l'alloggio fino a completa guarigione, comprovata da certificato medico;
- b) eseguire le visite mediche richieste da ARDiS al fine di accertare che lo stato di salute dell'assegnatario non pregiudichi la vita all'interno della residenza;
- c) utilizzare i locali e i beni assegnati con cura adeguata e rispettarne scrupolosamente la destinazione d'uso in conformità alle modalità previste dal presente regolamento;
- d) indossare un abbigliamento adeguato alla vita in comunità;
- e) risarcire i danni cagionati e accertati da ARDiS nonché le spese per le pulizie straordinarie resasi necessaria a seguito di comportamenti scorretti;
- f) svuotare dai cibi deperibili il frigorifero in caso di assenza prolungata;
- g) chiudere con la chiave/tessera magnetica il proprio alloggio ad ogni uscita;
- h) mantenere il proprio alloggio, i servizi e gli spazi condivisi in buone condizioni igienico sanitarie;
- i) effettuare la raccolta differenziata dell'immondizia nell'alloggio utilizzando i contenitori in dotazione e provvedere al regolare asporto della medesima;
- j) segnalare tempestivamente all'apposita casella di posta elettronica, indicata sul sito internet, eventuali danni, malfunzionamenti o guasti ad arredi, impianti e attrezzature;
- k) consentire al personale incaricato l'accesso all'alloggio per l'effettuazione di periodici controlli sullo stato dei locali, per le attività di pulizia, nonché per gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione degli impianti e degli arredi;
- l) frequentare i corsi formativi organizzati da ARDiS relativi alla gestione delle emergenze in materia di primo soccorso e di prevenzione e protezione antincendio, nonché alle modalità di evacuazione dalla residenza in caso di pericolo;

- m) partecipare agli eventuali incontri informativi organizzati da ARDiS di particolare interesse per la collettività;
- n) utilizzare esclusivamente dotazioni personali elettriche a basso consumo di energia, dotate di certificazione di conformità europea alla normativa di sicurezza, previa autorizzazione scritta degli uffici tecnici di ARDiS da richiedere all'apposita casella di posta elettronica indicata sul sito internet;
- o) lasciare l'alloggio in ordine, pulito e completamente libero da effetti personali alla scadenza del periodo di assegnazione, alla data di uscita per rinuncia definitiva, alla data indicata da ARDiS in caso di trasferimento d'ufficio, decadenza, revoca o espulsione;
- p) accettare il trasferimento ad altro alloggio disposto da ARDiS nei casi previsti;
- q) mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti del personale di portineria, e più in generale di tutto il personale amministrativo, tecnico o comunque preposto al funzionamento della residenza.

Art. 9 – Principi e comportamenti raccomandati per la sostenibilità

1. ARDiS promuove lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 Sustainable Development Goals - SDGs.
È pertanto raccomandato il rispetto dei seguenti principi:
 - a) concorrere al rispetto delle norme che regolano la comunità e che favoriscono la convivenza civile, inclusiva e pacifica;
 - b) partecipare consapevolmente agli organi di democrazia diretta della comunità e responsabilmente alle decisioni pubbliche, nonché a quelle che hanno impatto sulla vita della propria collettività, e tenersi costantemente informati attraverso il sito internet;
 - c) tutelare il patrimonio materiale e immateriale della comunità, nel rispetto della legalità, della partecipazione e della solidarietà;
 - d) rispettare la riservatezza, l'identità e i dati personali e particolari;
 - e) rispettare le relazioni tra le persone e tra tutti i soggetti appartenenti alla comunità attraverso la costruzione di relazioni interpersonali improntate al dialogo, al rispetto reciproco, al riconoscimento dei propri e altrui diritti;
 - f) realizzare sani stili di vita per la costruzione di una società sostenibile per la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza, l'uguaglianza, la qualità dell'istruzione.
 È raccomandata inoltre l'adozione dei seguenti comportamenti:
 - g) usare in modo etico i dispositivi digitali e la navigazione in rete;
 - h) spegnere le luci non necessarie e comunque ad ogni uscita dal proprio alloggio;
 - i) mantenere una temperatura adeguata nell'alloggio e chiudere i corpi riscaldanti in caso di assenza prolungata;
 - j) preferire, se possibile, l'uso delle scale a quello degli ascensori;
 - k) utilizzare responsabilmente le cucine e le strumentazioni comuni delle residenze studentesche, evitando sprechi energetici e alimentari;
 - l) evitare l'utilizzo di bottigliette e contenitori usa e getta, preferendo contenitori riutilizzabili;
 - m) preservare l'acqua, utilizzandola senza sprechi;

- n) utilizzare consapevolmente le lavatrici adeguando il quantitativo di detersivo e la durata del lavaggio ed effettuando, quando possibile, lavaggi a pieno carico;
- o) accedere alle opportune informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti;
- p) utilizzare detergenti ecologici per le pulizie ordinarie del proprio alloggio e dei relativi servizi.

Art. 10 - Uscita temporanea dalla residenza

1. L'assegnatario che si allontani dalla residenza per un periodo superiore alle 24 ore è tenuto a depositare la chiave/tessera magnetica in portineria e compilare l'apposito modulo.
2. In caso di mancato adempimento della previsione di cui al comma 1, ARDiS provvede alla disattivazione della tessera magnetica.

Art. 11 - Accesso di estranei alla residenza

1. Salve diverse prescrizioni imposte da ragioni sanitarie, all'assegnatario è consentito far entrare nella residenza, in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 24.00, un numero massimo di 2 ospiti maggiorenni per alloggio, in qualità di visitatori, nel rispetto delle condizioni di affollamento previste dalle normative di sicurezza.
2. Gli orari suindicati sono vincolanti e la visita non può prolungarsi oltre l'orario previsto.
3. Nel caso in cui l'ospite acceda all'alloggio e questo sia condiviso con altro assegnatario è necessario il previo consenso di quest'ultimo. L'assegnatario è tenuto a presentarsi fisicamente presso la portineria per accogliere i propri ospiti al momento dell'entrata.
4. Il visitatore consegna al personale di portineria un documento di identità in corso di validità, che gli viene restituito al termine della visita, e contestualmente riceve una tessera magnetica provvisoria per l'ingresso.
La mancata consegna del documento di identità comporta l'impossibilità di accedere alla residenza.
5. L'assegnatario è responsabile degli eventuali danni arrecati dai suoi ospiti e delle inosservanze al presente regolamento dagli stessi compiute.
6. All'assegnatario non è permesso allontanarsi dalla residenza se il proprio ospite si trova ancora all'interno della stessa.
7. ARDiS si riserva di vietare l'accesso a visitatori che si siano precedentemente resi responsabili di violazioni del presente regolamento.

Art. 12 - Accesso agli alloggi da parte degli incaricati ARDiS

1. L'accesso agli alloggi da parte degli incaricati ARDiS avviene, di regola, previo avviso anche telefonico, alla presenza dell'assegnatario per i seguenti motivi:
 - a) effettuazione dei periodici controlli d'ufficio;
 - b) a seguito di richiesta da parte dell'assegnatario;
 - c) in fase di assegnazione o restituzione dell'alloggio, al fine della redazione dei relativi verbali di dotazione (in entrata e in uscita).
2. Anche in assenza dell'assegnatario, l'accesso all'alloggio avviene per i seguenti motivi:

- a) effettuazione, all'inizio e alla fine del periodo di assegnazione, dei sopralluoghi di verifica delle condizioni dell'alloggio e dei controlli relativi alla manutenzione degli elettrodomestici in dotazione;
 - b) esecuzione di interventi o riparazioni con carattere di urgenza o per motivi di sicurezza;
 - c) in caso di prolungata assenza dell'assegnatario, se ritenuto necessario;
 - d) controlli igienico-sanitari;
 - e) qualsiasi altro accadimento meritevole di chiarimento immediato.
3. L'addetto di portineria è autorizzato a intervenire e ad accedere all'alloggio in caso di pericolo, di disturbo alla quiete pubblica o di urgenza, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine qualora vi sia fondato motivo che l'assegnatario sia responsabile di comportamenti penalmente rilevanti.
 4. È comunque consentito l'accesso agli alloggi da parte del personale preposto alle pulizie, con le modalità stabilite da ARDiS.

Art. 13 - Trasferimento in altro alloggio

1. L'assegnatario, in presenza di serie e documentate motivazioni, può presentare richiesta scritta di trasferimento in altro alloggio. Le richieste approvate da ARDiS sono soddisfatte nei limiti dell'effettiva disponibilità di posti e nel rispetto delle disposizioni contenute nel bando unico.
2. ARDiS può disporre il trasferimento d'ufficio in altro alloggio per i seguenti motivi:
 - a) esigenze organizzative, funzionali o di servizio;
 - b) gravi e documentati motivi di salute;
 - c) riparazioni la cui effettuazione sia incompatibile con la presenza dell'assegnatario;
 - d) causa di forza maggiore.

Art. 14 - Utilizzo delle cucine

1. L'utilizzo delle cucine è riservato all'assegnatario, il quale può accedere esclusivamente ai locali presenti nella residenza di appartenenza.
2. L'interessato ad usufruire della cucina deve presentarsi alla portineria della propria residenza, e sottoscrivere l'apposito registro per l'accesso al locale.
3. L'uso delle cucine è consentito dalle ore 06.00 alle ore 23.00.
4. Il numero massimo di utenti che può accedere contemporaneamente alle cucine è esposto nelle singole residenze ed è definito sulla base delle caratteristiche dei singoli locali nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti nonché a fronte di specifiche esigenze imposte da ragioni sanitarie.
5. È consentito consumare i pasti all'interno delle cucine, fermo restando che la permanenza in detti locali non può superare i 30 minuti per le colazioni e i 90 minuti per i pranzi o le cene.
6. È vietato lasciare incustodite le pentole durante la cottura ed è obbligatorio verificare lo spegnimento del forno e delle piastre dopo ogni utilizzo.
7. L'assegnatario, al termine di ogni utilizzo, è tenuto a ripulire con cura le stoviglie, i piani di lavoro e di cottura, e più in generale tutte le superfici comunque utilizzate. È altresì tenuto a rimuovere resti di cibo e bevande, ad asportare le proprie immondizie depositandole negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata.

8. Il controllo sul corretto utilizzo dei locali è affidato agli addetti di portineria e al personale di ARDiS.
9. Nel caso di reiterati episodi di inosservanza delle modalità di utilizzo delle cucine, ARDiS ha la facoltà di procedere alla chiusura dei relativi locali.

Art. 15 - Utilizzo delle lavanderie

1. L'utilizzo degli ambienti ad uso lavanderia è riservato all'assegnatario il quale può accedere esclusivamente ai locali presenti nella residenza di appartenenza, salvo diverse disposizioni di ARDiS.
2. ARDiS provvede a sovrintendere nei modi ritenuti più opportuni all'utilizzo e alla gestione del locale, anche limitandone l'accesso a fronte di specifiche esigenze di natura sanitaria.
3. Il numero massimo di utenti che può accedere contemporaneamente alle lavanderie è esposto nelle singole residenze ed è definito sulla base delle caratteristiche dei singoli locali nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
4. Nel caso di reiterati episodi di inosservanza delle modalità di utilizzo delle lavanderie, ARDiS ha la facoltà di procedere alla chiusura dei relativi locali.

Art. 16 - Utilizzo delle sale studio

1. L'accesso alle sale studio presenti all'interno delle residenze è riservato prioritariamente agli assegnatari e, in subordine, agli ospiti degli stessi.
2. Nelle sale studio va osservato il silenzio o comunque mantenuto un tono di voce che non disturbi lo studio e la concentrazione degli altri utenti.
3. Nelle sale studio è consentito l'utilizzo di PC portatili, tablet e altri strumenti informatici a batteria o collegati alle prese elettriche situate nell'area.
4. È consentito tenere accesi i telefoni cellulari solo in modalità silenziosa evitando, comunque, conversazioni anche a voce bassa che si prolunghino oltre lo stretto necessario.
5. Non è consentito accedere alle sale studio o trattenervisi per motivi diversi dallo studio.
6. ARDiS si riserva di limitare e/o vietare l'accesso alle aule studio per motivate ragioni.

Art. 17 - Cessazione del diritto all'alloggio

1. L'assegnatario deve lasciare l'alloggio entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello indicato nell'atto di ammissione.
2. Il diritto a fruire dell'alloggio viene meno nei casi individuati dal bando unico o a seguito di un provvedimento di decadenza, revoca o espulsione, di cui ai successivi articoli 20, 21 e 30.
3. L'assegnatario può rinunciare anticipatamente e definitivamente all'alloggio inviando l'apposito modulo, disponibile sul sito internet, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di uscita dall'alloggio.
Resta inteso che fino alla comunicazione della rinuncia definitiva l'interessato è considerato comunque assegnatario e quindi tenuto al pagamento della relativa retta.
4. In caso di uscita dall'alloggio successiva al giorno 15 del mese di riferimento, l'assegnatario è tenuto al pagamento dell'intero importo mensile della retta. In caso di uscita dall'alloggio

anteriore o coincidente al giorno 15 del mese di riferimento, l'assegnatario è tenuto al pagamento di metà dell'importo mensile della retta.

5. Relativamente al mese di luglio, lo studente beneficiario iscritto ad anni successivi al primo è tenuto a rispettare le disposizioni del bando unico.
6. In caso di conseguimento della laurea nel corso dell'anno accademico, l'assegnatario deve darne comunicazione tempestivamente secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. L'assegnatario può altresì richiedere di mantenere l'alloggio fino al quindicesimo giorno successivo alla data della laurea, continuando a pagare la medesima retta. Per documentati motivi di studio, l'assegnatario che consegua la laurea prima della fine del periodo di assegnazione dell'alloggio può chiedere di continuare ad usufruire dell'alloggio stesso fino a tale scadenza. La richiesta, qualora accolta da ARDiS, può essere soddisfatta nei limiti delle effettive disponibilità; in tal caso la retta applicata è quella prevista per l'assegnatario temporaneo.
7. In caso di rinuncia irrevocabile agli studi o trasferimento presso altra sede universitaria, lo studente beneficiario decade dal diritto all'alloggio e deve lasciare la residenza entro la data in cui la rinuncia o il trasferimento divengono effettivi.
8. L'assegnatario che decada dal beneficio o che incorra in un provvedimento di revoca o di espulsione deve lasciare la residenza entro la data comunicata da ARDiS.

Art. 18 - Restituzione dell'alloggio

1. In sede di restituzione dell'alloggio l'assegnatario è tenuto ad effettuare, con il personale addetto, il sopralluogo per il controllo dello stato dei locali e degli arredi, al termine del quale è altresì tenuto a sottoscrivere il relativo verbale di dotazione (in uscita). In caso di assenza dell'assegnatario ARDiS procede comunque d'ufficio ad effettuare le predette verifiche. Eventuali danni, ammanchi o riscontrate necessità di pulizie straordinarie, sono contestati all'assegnatario, anche in caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte dello stesso.
2. L'assegnatario è tenuto a consegnare alla portineria o al personale addetto la chiave/tessera magnetica al momento dell'uscita definitiva. In caso di assenza della portineria, l'assegnatario concorda con il personale la modalità di consegna della chiave o della tessera.
3. ARDiS non risponde degli effetti lasciati nell'alloggio dall'assegnatario dopo la sua uscita definitiva.

Art. 19 - Risarcimento danni e pulizie straordinarie

1. Nel caso di danni o ammanchi rispetto allo stato dell'alloggio e dei relativi servizi, risultante dal verbale di dotazione (in entrata) sottoscritto al momento della consegna, l'assegnatario è tenuto a risarcire gli stessi corrispondendo i relativi importi previa contestazione scritta e notificata a mano o via mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo studente. Lo studente ha facoltà entro 7 giorni di presentare le proprie controdeduzioni scritte. In caso di accertata responsabilità dell'assegnatario, il relativo pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'accertamento, secondo le modalità comunicate per iscritto. In caso di mancata corresponsione dell'importo a copertura del danno accertato, l'ammontare viene trattenuto dal deposito cauzionale fino alla concorrenza del danno stesso. In caso di incapienza del deposito cauzionale rispetto al danno accertato, fatto comunque salvo

- l'obbligatorio reintegro del deposito entro 15 giorni, l'assegnatario è tenuto al versamento del restante importo entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.
2. L'assegnatario è tenuto altresì a rispondere per eventuali danni o ammanchi dallo stesso cagionati nelle cucine, nelle lavanderie e negli spazi condivisi.
La contestazione del danno avviene con le modalità di cui al comma 1.
 3. Nel caso in cui non venga rispettato l'obbligo di mantenere il proprio alloggio, i relativi servizi e gli spazi condivisi in buone condizioni igienico sanitarie, l'assegnatario è tenuto a risarcire le spese sostenute da ARDiS per l'effettuazione delle pulizie straordinarie, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 20 - Decadenza dal beneficio

1. L'assegnatario decade dal beneficio dell'alloggio nei casi previsti dal bando unico e al verificarsi delle seguenti situazioni:
 - a) mancata presentazione all'assegnazione dell'alloggio nel giorno e orario stabiliti da ARDiS, qualora non sia stata presentata domanda di ammissione posticipata;
 - b) conseguimento della laurea;
 - c) rinuncia definitiva all'alloggio;
 - d) rinuncia irrevocabile agli studi o trasferimento presso altro ateneo.

Art. 21 - Revoca dell'assegnazione dell'alloggio

1. L'assegnazione dell'alloggio è revocata nei seguenti casi:
 - a) mancanza dei previsti requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio, in seguito a controlli effettuati da ARDiS o a segnalazioni pervenute dall'istituzione di riferimento o dalla Guardia di Finanza;
 - b) rilascio di dichiarazioni mendaci o presentazione di falsa documentazione;
 - c) mancato pagamento di 3 rette alloggio, anche non consecutive;
 - d) mancata partecipazione ai corsi sulla sicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l) del presente regolamento.
2. Il procedimento di revoca è disciplinato dal bando unico.

Art. 22 - Rappresentanza degli assegnatari nelle residenze

1. Al fine di stabilire un più stretto e continuativo legame con gli assegnatari, è prevista la nomina in ogni residenza di uno o più rappresentanti eletti dagli assegnatari.
2. Il numero di rappresentanti per residenza non deve superare la somma totale dei piani dell'edificio sede della residenza stessa.
3. L'elezione deve avvenire entro il 1° dicembre di ogni anno e deve essere stilato apposito verbale.
4. I rappresentanti hanno funzioni consultive in merito a problematiche generali o specifiche concernenti la vita all'interno delle rispettive residenze e possono formulare proposte e suggerimenti per migliorare la qualità dei servizi erogati. I rappresentanti possono altresì proporre, organizzare e realizzare attività culturali e ricreative d'intesa con ARDiS e dalla stessa autorizzate.

5. Per ragioni organizzative, in ogni città sede di una residenza è istituita la figura del coordinatore dei rappresentanti delle residenze. La nomina del coordinatore avviene tramite elezione diretta da parte degli altri rappresentanti eletti nelle residenze della medesima città. L'elezione deve avvenire entro il 15 dicembre di ogni anno e deve essere stilato apposito verbale. Considerata l'esperienza richiesta, il coordinatore deve essere uno studente di anni successivi al primo.
6. Il coordinatore ha l'obbligo di nominare, su approvazione degli altri rappresentanti, il vice coordinatore con il compito di sostituire e coadiuvare il coordinatore in tutti i suoi doveri. Nel caso in cui il coordinatore o il vice coordinatore vengano meno alle responsabilità derivanti dai rispettivi ruoli, questi potranno essere allontanati tramite voto da parte di tutti gli altri rappresentanti delle residenze della medesima città e con conseguente valutazione da parte di ARDiS.
7. In caso di gravi inadempienze da parte di uno dei rappresentanti eletti, questi può essere allontanato su proposta del coordinatore soggetta alla valutazione di ARDiS.

Art. 23 - Retta alloggio e modalità di pagamento

1. Gli importi della retta alloggio a carico dell'assegnatario e le relative modalità di pagamento sono stabiliti dal bando unico.
2. Allo studente beneficiario sia di alloggio che di borsa di studio l'importo relativo alla retta mensile è trattenuto direttamente dalla borsa di studio.
In caso di revoca della borsa di studio, lo studente è tenuto a corrispondere l'importo della retta per il periodo di occupazione dell'alloggio.
3. Negli altri casi, la retta deve essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese; la retta relativa al primo mese dopo l'ammissione deve essere corrisposta entro 5 giorni dalla data di ammissione stessa.
4. In caso di assegnazione dell'alloggio entro il giorno 15 del mese la retta deve essere corrisposta per intero; in caso di assegnazione dell'alloggio dopo il giorno 15 del mese la retta è corrisposta per metà.
In caso di rinuncia dell'alloggio entro il giorno 15 del mese la retta è corrisposta per metà; in caso di rinuncia dell'alloggio dopo il giorno 15 del mese la retta deve essere corrisposta per intero.

Art. 24 - Servizio di foresteria

1. Presso le residenze è istituito un servizio di foresteria a pagamento finalizzato a soddisfare le esigenze alloggiative dei destinatari di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
2. La concessione dei posti di foresteria è disciplinata da apposite convenzioni ed è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di alloggi, da verificarsi dopo che sia stata soddisfatta la relativa richiesta degli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Le tariffe del servizio di foresteria sono determinate con decreto del Direttore generale di ARDiS e pubblicate sul sito internet ovvero stabilite dalle convenzioni di cui al comma 2.
4. Gli utenti che fruiscono del servizio sono tenuti ad attenersi all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 25 - Oneri di ARDiS

1. ARDiS provvede, secondo le modalità stabilite, a garantire all'interno delle residenze adeguate condizioni di benessere e specificatamente:
 - a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi impianti;
 - b) alla sostituzione dei beni usurati;
 - c) al servizio di pulizie degli immobili;
 - d) al servizio di portierato;
 - e) alla fornitura degli effetti lettereci;
 - f) alle connessioni internet nelle stanze e nelle sale studio;
 - g) alla tutela delle condizioni di sicurezza.

Art. 26 - Esonero di responsabilità

1. ARDiS non assume alcuna responsabilità verso l'assegnatario e i suoi ospiti per perdite, danni o furti di denaro detenuto nella residenza, causati da negligenza o comportamenti contrari al presente regolamento, nonché per danni a sé o a terzi provocati dall'assegnatario a seguito di comportamenti contrari al presente regolamento o alle regole di civile convivenza.

Art. 27 - Chiusura delle residenze

1. Salvo diversa decisione di ARDiS, le residenze rimangono chiuse durante il periodo estivo e secondo il calendario fissato di anno in anno dal bando unico.
2. Durante i periodi di chiusura è prevista l'apertura di una residenza; l'assegnatario può comunque chiedere di estendere la propria permanenza anche a tali periodi. La richiesta va inviata via e-mail agli uffici competenti, nel rispetto delle modalità rese note con appositi avvisi sul sito internet. Le domande correttamente inviate sono soddisfatte in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. La tariffa applicata è indicata negli appositi avvisi.
3. La chiusura di una o più residenze può essere comunque disposta da ARDiS in caso di emergenza o, più in generale, per giustificati motivi.

Art. 28 - Deposito bagagli

1. Durante i periodi di chiusura è previsto il servizio deposito bagagli, espletato secondo le modalità e le tempistiche comunicate sul sito internet.

Art. 29 - Assenza dello studente beneficiario per partecipazione a programmi di mobilità

1. Lo studente beneficiario che partecipa a programmi di mobilità rinuncia all'alloggio per il periodo della mobilità stessa secondo le modalità indicate nel bando unico. In questo caso ARDiS non trattiene l'importo della retta dalla borsa di studio per il periodo di effettiva durata della mobilità e può destinare l'alloggio dello studente ad altro assegnatario.

Art. 30 - Provvedimenti disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità studentesca.
2. I provvedimenti sanzionatori sono commisurati al grado di infrazione.
3. L'assegnatario che contravviene ai divieti di cui all'articolo 7 e agli obblighi di cui all'articolo 8 del presente regolamento nonché di altre direttive finalizzate a garantire la sicurezza, il buon funzionamento delle residenze e la civile convivenza, è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari, elencate secondo un ordine di crescente gravità:
 - a) richiamo orale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) espulsione dall'alloggio.
4. L'irrogazione della sanzione del richiamo orale è di competenza del Direttore generale e viene comunicata per iscritto all'interessato attraverso il relativo indirizzo di posta elettronica fornito dall'interessato.
5. L'irrogazione della sanzione del richiamo scritto prevede la comunicazione scritta degli addebiti all'interessato. La contestazione degli addebiti è notificata all'interessato mediante raccomandata a mano o, qualora non possibile, all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'interessato.

La contestazione deve circostanziare i fatti che costituiscono l'infrazione, specificare la norma regolamentare violata e assegnare un termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte dell'interessato.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni il Direttore generale dispone l'irrogazione della sanzione del richiamo scritto o l'archiviazione del procedimento disciplinare.

L'irrogazione di tre richiami scritti comporta l'espulsione automatica dall'alloggio.
6. All'irrogazione della sanzione dell'espulsione dall'alloggio provvede il Direttore generale in conformità alla decisione assunta dall'apposita Commissione disciplinare, di cui al successivo comma 9.

La contestazione degli addebiti è notificata all'interessato mediante raccomandata a mano o, qualora non possibile, all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'interessato.

La contestazione deve circostanziare i fatti che costituiscono l'infrazione, specificare la norma regolamentare violata e fissare la data per la convocazione davanti alla Commissione disciplinare per il contraddittorio a difesa.

In caso di impedimento, l'interessato può inviare una memoria scritta al Direttore generale entro la medesima data di convocazione. La Commissione disciplinare, sulla base delle controdeduzioni a difesa formulate in presenza o mediante la memoria scritta, decide in merito all'irrogazione della sanzione entro 30 giorni.
7. In caso di espulsione, l'interessato è tenuto a lasciare l'alloggio entro 3 giorni dalla notifica del provvedimento.
8. Qualora le circostanze lo esigano, per motivi cautelari lo studente può essere allontanato dalla residenza con effetto immediato, in attesa degli accertamenti.

Il Direttore generale notifica la decisione all'interessato mediante raccomandata a mano o, qualora non possibile, via mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'interessato.

9. La Commissione disciplinare, nominata dal Direttore generale e presieduta dallo stesso o da un Dirigente di ARDiS da questi delegato, è composta da:
 - a) un Dirigente di ARDiS o suo delegato;
 - b) un funzionario di ARDiS;
 - c) il coordinatore della residenza di appartenenza dell'interessato;
 - d) un componente del Comitato degli studenti scelto dal Comitato stesso.

Art. 31 – Sistemi di videosorveglianza e di registrazione degli accessi

1. Presso ogni residenza sono attivi un sistema di videosorveglianza esterna e uno di registrazione automatica o manuale degli accessi, a tutela della sicurezza.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD) l'informativa generale sul trattamento dei dati personali è consultabile nell'apposita sezione del sito internet.

Art. 33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del codice civile, penale, alle leggi, regolamenti e usi vigenti in materia.

Art. 34 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce i previgenti regolamenti concernenti la fruizione del servizio abitativo presso le residenze gestite dall'Agenzia.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.